



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Oggetto: Tributi – Imposta Unica
sulle scommesse

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Giuseppe FUOCHI TINARELLI	- Presidente -	
Tania HMELJAK	- Consigliere Rel.-	R.G.N. 15370/2025
Lucio LUCIOTTI	- Consigliere -	Cron.
Giacomo Maria NONNO	- Consigliere -	CC – 27/05/2026
Salvatore LEUZZI	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 15370/2025 R.G. proposto da

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████,
come da procura speciale allegata al ricorso;

- *ricorrente* -

Contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in
Roma, via dei Portoghesi n. 12;

- *controricorrente e ricorrente incidentale* -

avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo
grado della Toscana n. 20/05/2025, depositata il 9.01.2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2026
dal Consigliere Tania Hmeljak.

RILEVATO CHE

- Con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 della Toscana
accoglieva parzialmente l'appello proposto da ██████████ avverso
la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze, che
aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal medesimo





contribuente avverso l'avviso di accertamento n. [REDACTED] per l'anno d'imposta 2015, emesso nei suoi confronti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) per l'imposta unica sulle scommesse, quale titolare dell'impresa individuale "[REDACTED] di [REDACTED] in relazione alla ritenuta attività di raccolta di scommesse per conto del bookmaker estero [REDACTED]

- dalla sentenza impugnata si evince, per quello che ancora interessa in questa sede, che:

- l'appello andava accolto limitatamente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo, per essere stato proposto correttamente nei confronti della sede di Firenze dell'ADM, ma rigettato nel merito;

- l'esistenza di un punto di raccolta di scommesse presso i locali della ditta "[REDACTED] di [REDACTED] era deducibile da plurimi elementi, come il rinvenimento di un contratto di ricevitoria stipulato tra il [REDACTED] ed il bookmaker estero non autorizzato in Italia ([REDACTED] [REDACTED] datato 20 novembre 2013, nonché la presenza di palinsesti attestanti le quote delle scommesse, circostanze riportate nel verbale dell'ADM del 26 febbraio 2015;

- il titolare del CTD provvedeva a riscuotere le giocate ed a pagare le eventuali vincite, nonché a mettere a disposizione un locale aperto al pubblico con i palinsesti, che consentivano di conoscere su quali eventi scommettere;

- in capo al contribuente si ravvisavano, quindi, i requisiti soggettivi e oggettivi dell'imposta unica, che, in base all'art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010, è dovuta dal soggetto che gestisce le scommesse;

- era presente anche l'elemento della territorialità, considerato che le scommesse erano state accettate nel territorio italiano, presso la sede del CTD, come stabilito dall'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n.





288 del 1998 ed ulteriormente ribadito dall'art. 1, comma 643 della legge n. 190 del 2014; la circostanza fattuale della gestione delle scommesse era dirimente ai fini della debenza del tributo, non rilevando la concessione o meno della relativa autorizzazione, né il collegamento o meno con il totalizzatore nazionale in quanto, in caso contrario, si determinerebbe un illogico vantaggio nei confronti degli scommettitori abusivi, come è stato ribadito anche dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 26206 del 2021);

- l'utilizzo del metodo induttivo per determinare l'imposta dovuta era dipeso dal fatto che il contribuente non aveva provveduto a fornire all'Amministrazione i documenti richiesti ai fini di una ricostruzione analitica e ciò aveva comportato la necessità di ricorrere a tale procedura di calcolo, come disposto dall'art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111 del 2011;

- in ordine alle sanzioni, era infondata la censura sulla mancanza di dolo, posto che il contribuente era consapevole dell'attività svolta, ovvero raccolta di scommesse per conto terzi e non di semplice trasmissione di dati;

- la legge n. 220 del 2010 ha ulteriormente chiarito la debenza dell'imposta da parte dei CTD (anche non autorizzati) e ciò escludeva che potesse ravvisarsi, in relazione all'anno 2015, un'ipotesi di obiettiva incertezza normativa, tesa ad evitare l'applicazione delle sanzioni;

- l'art. 1, comma 644, della legge n. 190 del 2014 non presentava profili di incostituzionalità, posto che secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 27 del 2018) all'imposta unica sulle scommesse andavano assoggettati sia il ricevitore che il bookmaker (anche privo di concessione), per gli anni d'imposta a partire dal 2011 e l'anno oggetto di accertamento era il 2015;





- parimenti infondata era l'asserita incompatibilità di detta disposizione con i principi comunitari, come già stabilito da vari precedenti della CGT-2 della Toscana per la medesima annualità 2015, avendo la Corte di Giustizia UE in varie occasioni confermato la piena conformità della legislazione fiscale italiana sulle scommesse con i principi dell'Unione (Corte di Giustizia sent. del 26 febbraio 2020, causa C-788/18);
- [REDACTED] impugnava la sentenza della CGT-2 con ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi, poi illustrato con memoria;
- l'ADM resisteva con controricorso proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo.

CONSIDERATO CHE

- Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., non essendosi la CGT-2 pronunciata sul terzo motivo di appello, riguardante l'illegittimità del recupero impositivo per errata applicazione dell'art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190/2014, in luogo dell'art. 24, comma 10, D.L. 98/2011, applicabile all'anno d'imposta 2015, nonché per errata applicazione del parametro della base imponibile media annua della provincia di Lucca (era stato preso a riferimento l'anno 2014, anziché l'anno 2015) e per erronea applicazione dell'aliquota prevista dalla normativa vigente;
- il motivo è infondato, posto che, nel ritenere corretta l'applicazione nei confronti del contribuente del metodo induttivo, la CGT-2 si è implicitamente pronunciata sul predetto motivo di appello;
- con il secondo motivo si deduce, in via subordinata, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190/2014, in luogo dell'art. 24, comma 10, D.L. 98/2011, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., già dedotta tramite il terzo motivo di





appello, riproponendo sotto altro profilo la medesima censura mossa con il primo motivo;

- il motivo è fondato;

- l'art. 1, comma 643, della l. n. 190 del 2014 disponeva in origine che: *"In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici [...] a decorrere dal 10 gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione alle seguenti condizioni: a) non oltre il 31 gennaio 2015 i soggetti inoltrano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli [...] una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché di collegamento al totalizzatore nazionale, [...] con il contestuale versamento mediante modello F24 della somma di euro 10.000, da compensare in sede di versamento anche solo della prima rata di cui alla lettera e); b) le domande sono sottoscritte dal titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta che offre le scommesse di cui all'alinea [...]; c) le domande recano altresì l'esplicito impegno di sottoscrizione presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, non oltre il 28 febbraio 2015, del disciplinare di raccolta delle scommesse [...]; d) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, subito dopo la sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle scommesse di cui alla lettera c), trasmette alla questura territorialmente competente le domande pervenute, nonché la*





documentazione allegata dal richiedente a comprova dei prescritti requisiti; e) la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamento dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2015 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l'accertamento, determinata con le modalità previste dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di pari importo che scadono, rispettivamente, il 31 marzo e il 30 novembre 2015; f) gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni già notificati entro il 31 dicembre 2014 perdono effetto a condizione che l'imposta versata per la regolarizzazione, con riguardo al periodo d'imposta oggetto degli atti medesimi, non sia di importo inferiore a quello in essi indicato; g) con la presentazione della domanda al titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta è riconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza, nell'anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali concessionari; h) il titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta perde il diritto di cui alla lettera g) in caso di mancato rilascio del titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico n. 773 del 1931 ovvero di mancato versamento anche di una sola delle rate di cui alla lettera e). Il provvedimento di diniego della licenza dispone la chiusura dell'esercizio...";

- si tratta di disposizioni dirette alla regolarizzazione, a decorrere dal 10 gennaio 2015, della posizione dei "soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014 che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri,





senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli";

- il comma 644 del medesimo art. 1 della l. n. 190 del 2014 ha poi disciplinato la posizione dei *"soggetti di cui al comma 643 che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma 643"* ovvero dei soggetti *"che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti"*;

- in particolare, il comma 644, lett. g), sempre nella sua versione originale, ha previsto che *"g) l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente. L'imposta si applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, nonchè con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998. Per i periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2015 non si applica conseguentemente la disposizione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111"*;

- l'art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 111 del 2011, che disciplinava le modalità di calcolo dell'imposta unica nel caso di operazioni non collegate al totalizzatore nazionale gestito dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, stabiliva, nella versione *ratione temporis* applicabile, che: *"10. Nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibile all'imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse, l'Ufficio*





dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina l'imposta dovuta anche utilizzando elementi documentali comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui emerge l'ammontare delle giocate effettuate. In mancanza di tali elementi ovvero quando il contribuente si oppone all'accesso o non dà seguito agli inviti e ai questionari disposti dagli uffici, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della provincia, ove è ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale. Ai fini della determinazione dell'imposta unica l'ufficio applica, nei casi di cui al presente comma, l'aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504";

- il criterio di calcolo previsto da detta disposizione non si sarebbe dovuto più applicare a decorrere dal 1° gennaio 2015, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 644, della l. n. 190 del 2014;

- successivamente, tuttavia, l'art. 1, comma 926, della l. n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha previsto che: "Ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non hanno aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui al medesimo comma, nonché a quelli attivi successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermo in ogni caso il fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione alle condizioni di cui ai commi 643, 644 e 645 del medesimo articolo 1 della legge n. 190 del





2014, ai quali, a tale fine, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alle lettere a) e b) del comma 643, le parole: «31 gennaio 2015» e «5 gennaio 2015» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 gennaio 2016» e «5 gennaio 2016»; b) alla lettera c) del comma 643, le parole: «28 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2016»; c) alle lettere e) e i) del comma 643, la parola: «2015», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2016» e le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo»; d) alla lettera g) del comma 644, le parole: «1° gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2016».";

- il nuovo art. 1, comma 644, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 926, della l. n. 208 del 2015, risulta ora così formulato nella parte che qui interessa: "644. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 643 che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma 643, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, trovano applicazione, per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei minori di età e delle fasce sociali più deboli, i seguenti obblighi e divieti: [...] g) l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente. L'imposta si applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato





decreto legislativo n. 504 del 1998. Per i periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2016 non si applica conseguentemente la disposizione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”;

- la disposizione di cui all'art. 1, comma 926, della l. n. 208 del 2015 ha, dunque, prorogato i termini originariamente fissati dalla l. n. 190 del 2014 e, in particolare, quello indicato dall'art. 1, comma 644, lett. g) della l. n. 190 del 2014;

- al riguardo va, quindi, ribadito il principio recentemente enunciato da questa Corte, secondo il quale *«in tema di imposta unica sulle scommesse, la determinazione dell'imposta su di un imponibile forfetario, coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, con l'aliquota massima stabilita dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), del d.lgs. n. 504 del 1998, prevista dall'art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014, si applica a tutti i soggetti, non collegati al totalizzatore nazionale, che non aderiscono al regime di regolarizzazione previsto dall'art. 1, comma 643, della l. n. 190 del 2014, ovvero che, pur avendo aderito, ne sono decaduti, e ciò a decorrere dal 1° gennaio 2016, termine così prorogato dall'art. 1, comma 926, della l. n. 208 del 2015, essendo per i precedenti periodi d'imposta applicabile, anche per i soggetti non regolarizzati, il metodo di calcolo di cui all'art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 111 del 2011»* (Cass. n. 5924 del 2026);

- per i precedenti periodi d'imposta - e, quindi, anche per l'anno 2015 - continua ad essere applicato, anche per i soggetti che non hanno aderito alla regolarizzazione, il metodo di calcolo di cui all'art. 24,





comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 111 del 2011;

- la CGT-2 non si è attenuta al suindicato principio, avendo confermato il metodo di calcolo adottato dall'Ufficio;

- con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., stante l'omessa pronuncia dei Giudici di secondo grado sul quinto motivo di appello, riferito alla nullità dell'avviso di accertamento per arbitrarietà nella determinazione del periodo di recupero dell'imposta unica con riferimento all'anno 2015;

- con il quarto motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., stante l'omessa pronuncia dei Giudici di secondo grado sul sesto motivo di appello, riferito alla nullità dell'avviso di accertamento impugnato per omessa motivazione, dato che il maggiore imponibile e la maggiore imposta accertati risultano calcolati in maniera incomprensibile e differente rispetto agli importi previamente contestati nel PVC;

- con il quinto motivo si deduce, in via subordinata, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 l. n. 212/2000 e dell'art. 3 l. n. 241/1990, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per omessa motivazione dell'avviso di accertamento, dato che il maggiore imponibile e la maggiore imposta risultano calcolati in modo incomprensibile e differente dagli importi previamente contestati nel PVC;

- con il sesto motivo si deduce, in via subordinata, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190/2014, 3 e 53 Cost., per essersi la CGT-2 limitata a statuire la legittimità in astratto dell'assoggettamento dei CTD all'imposta unica, senza esprimersi





nella sostanza sulla sollevata questione di incostituzionalità per violazione degli artt. 3 e 53 Cost.;

- con il settimo motivo si deduce, in via subordinata, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., la violazione degli artt. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, nonché degli artt. 49, 52, 56 e 57 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, per non essersi la CGT-2 espressa sulla questione di compatibilità dell'art. 1, comma 644 lett. g) della l. n. 190/2014 con i princìpi eurounitari, limitandosi ad invocare l'astratta compatibilità con questi ultimi della legislazione fiscale italiana in materia di scommesse (tema che esulava totalmente dal relativo motivo di appello);

- con l'ottavo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non essersi la CGT-2 pronunciata sul decimo motivo di appello, riferito alla parziale nullità dell'avviso di accertamento impugnato per erronea applicazione delle sanzioni, in ragione della mancata applicazione del principio della continuazione ex art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472/1997, con riguardo a quelle irrogate per l'anno d'imposta 2014;

- tutti i predetti motivi risultano assorbiti dall'accoglimento del secondo motivo, dato che sia l'imponibile che l'imposta dovranno essere rideterminati secondo il corretto metodo di calcolo;

- con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato l'ADM deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18, comma 2, lett. c) e comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere il contribuente indicato sia in primo che in secondo grado un Ufficio diverso da quello citato in giudizio;

- il motivo è infondato, posto che l'Ufficio si è comunque costituito in giudizio, seppure tardivamente, e non ha addotto alcun pregiudizio al suo diritto di difesa;





- la sentenza impugnata, peraltro, nell'accogliere parzialmente l'appello del contribuente, dà atto che il ricorso introduttivo era stato *proposto "contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sede di Firenze, che è lo stesso Ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, pertanto, questo motivo d'appello è accoglibile, con conseguente riforma della sentenza di primo grado, non essendo causa di inammissibilità del ricorso le difficoltà rilevate dall'Agenzia nella visione dell'atto sul sistema S.I.Gi.T."*

- va, dunque, accolto il secondo motivo del ricorso principale, rigettato il primo motivo del medesimo ricorso e l'unico motivo del ricorso incidentale, dichiarati assorbiti gli altri motivi del ricorso principale; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo motivo del medesimo ricorso e l'unico motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 27 maggio 2026

Il Presidente

Giuseppe Fuochi Tinarelli

